

**PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
SPOLETO**

Ill.mo sig. Procuratore,

Il sottoscritto **Nando Durastanti** nato a Monteleone di Spoleto (PG) il 15/12/1949 ed ivi residente in Via Provinciale n. 16 nella sua qualità di Sindaco del Comune di Monteleone di Spoleto (PG), giusta delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 5/12/2007

ESPONE quanto segue

1. A seguito di formale diffida inviata dall'Avv. Tito Mazzetta di Atlanta (USA) al Metropolitan Museum di New York in data 18 ottobre 2004, scritta nell'interesse del Comune di Monteleone di Spoleto (doc.1), con la quale veniva richiesta la restituzione della Biga di Monteleone, anche nota come “Carro D'Oro” e del rigetto dell'istanza da parte del MET (doc.2), il Sindaco del Comune di Monteleone di Spoleto interessava della vicenda lo Stato Italiano, in persona del Ministro per gli Affari Esteri e del Ministro per i Beni Culturali (doc.3).
2. L'istanza formulata dal Comune di Monteleone di Spoleto allo Stato Italiano per il recupero dell'importante reperto archeologico, trovava il pieno e solidale sostegno di tutte le più importanti cariche istituzionali della Regione Umbria, ben consapevoli dell'unicità e dell'importanza storico-culturale della Biga.
3. In particolare, in data 4 dicembre 2004, tutti i Sindaci dei Comuni Umbri, unitamente ai Presidenti della Provincia e della Regione, sottoscrivevano un protocollo di sostegno istituzionale a favore del Comune di Monteleone per la c.d. “operazione recupero Biga” (doc.4).

4. L'importanza storico culturale della Biga etrusca induceva, successivamente, la Regione Umbria, in persona della Presidente Maria Rita Lorenzetti, ad avanzare autonoma istanza volta a sollecitare l'intervento dello Stato Italiano per il recupero della Biga risalente al VI° secolo a.c., trasportata illegalmente sul suolo americano (doc.5), nonché il Consiglio della Provincia di Perugia ad adottare delibera n. 9 del 23 gennaio 2007, con la quale concedeva il proprio sostegno all'iniziativa intrapresa dal Comune di Monteleone di Spoleto (doc.6).
5. Nonostante l'enorme sforzo compiuto ad ogni livello istituzionale, partendo dal piccolo Comune di Monteleone di Spoleto fino ad arrivare alla Regione Umbria e volto ad ottenere l'impegno dello Stato Italiano ad avanzare formale richiesta di restituzione al MET di un bene unico e di inestimabile valore storico culturale quale la Biga di Monteleone, entrambi i Ministeri interessati, pur riconoscendo l'originaria appartenenza del bene al nostro patrimonio culturale, negavano l'intervento dello Stato Italiano sulla scorta di due specifiche argomentazioni: 1) regolare alienazione del bene al MET ;
2) impossibilità di applicazione al caso concreto dell'accordo Italia- Stati Uniti del 2001 in materia di beni archeologici (doc.7).
6. Le argomentazioni svolte dallo Stato italiano possono essere facilmente contestate e smontate. Per quanto attiene la supposta esistenza di regolari titoli di proprietà in capo al MET, si precisa che i legali del Metropolitan, dopo l'azione intrapresa dal Comune di Monteleone a mezzo dell'Avv. Tito Mazzetta, hanno recentemente dichiarato che il Museo non è in possesso di alcun documento (titolo

di proprietà del bene) relativo alla acquisizione della Biga. A tale proposito, non dobbiamo dimenticare che il Generale Palma di Cesnola, direttore del MET fino alla metà del 1903, e Jhon Pierpoint Morgan, soprannominato dai suoi contemporanei con il nomignolo di "*barone ladro*", successore del Generale Palma di Cesnola alla direzione del Museo fino al 1913, avevano creato un sistema ingegnoso per evitare che fosse posta in dubbio la c.d. "buona fede" del Museo nell'acquisto di beni trafugati. Intatti, il pagamento per l'acquisto della biga di Monteleone e di altri importanti capolavori non veniva effettuato direttamente dal Museo o dai membri del suo CDA, ma da facoltosi "terzi" che poi donavano il bene al museo. Del resto P.J. Morgan, già in altra occasione, aveva acquistato beni di importante valore archeologico provenienti dall'Italia, basti pensare ai paramenti sacri trafugati da una cattedrale di Ascoli Piceno nel 1902, bene, quest'ultimo, che lo stesso fu costretto a restituire all'Italia nel 1904 (doc.8).

A tal proposito, è opportuno evidenziare come la risposta del MET alla richiesta ingiuntiva di restituzione del bene, avanzata dal Comune di Monteleone di Spoleto, non contiene alcuna contestazione in ordine al diritto di proprietà sul bene da parte del Comune di Monteleone di Spoleto o dello Stato Italiano, ma in essa viene semplicemente affermato che tale domanda di restituzione deve essere respinta in quanto giunta troppo tardi, essendo ormai prescritti i termini per promuovere l'azione giudiziaria. Tali affermazioni, ad avviso dello scrivente, costituiscono una indubbia prova di quanto sopra sostenuto ed evidenziano l'infondatezza delle

argomentazioni fornite dallo Stato Italiano nella nota di risposta alla istanza del Comune di Monteleone di Spoleto.

7. La seconda argomentazione avanzata dallo Stato Italiano a sostegno del rigetto delle istanze di intervento formulate dalle Istituzioni Umbre e basata sull'impossibilità di applicare al caso concreto il Trattato Italia – USA del 2001 in quanto non avente efficacia retroattiva, denota un chiaro atteggiamento rinunciatario del Ministero per i Beni Culturali. E' ovvio che nè il Direttore Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale, nè i suoi collaboratori hanno avuto l'opportunità e il tempo di leggere l'interrogazione parlamentare dell'onorevole Felice Barnabei del febbraio 1904 (doc.9) o la voluminosa bibliografia riguardante la biga di Monteleone. Ai rappresentanti del Ministero dei Beni culturali si dovrebbe far rilevare come i Ministeri dei Beni Culturali di altri Paesi siano riusciti a ottenere la restituzione, da importanti musei, di capolavori archeologici facendo, appunto, perno sui principi enunciati e recepiti dal trattato Stati Uniti-Messico del 17 luglio 1970, dalla Convenzione UNESCO del 1970 e della Convenzione Unidroit del 1995, dall'accordo bilaterale tra gli Stati Uniti ed il Salvador riguardo al materiale archeologico dell'era Spagnola, nonché dal controverso accordo bilaterale tra gli USA e l'Italia del gennaio 2001, recentemente prorogato. Molti direttori di importanti musei statunitensi, hanno preso atto degli illeciti e degli abusi commessi in passato dai loro predecessori e, riconoscendo l'importanza di specifici reperti archeologici verso la Nazione di origine, hanno ritenuto necessario applicare i predetti principi e non hanno esitato a

compiere il loro dovere morale e restituire spontaneamente importanti reperti archeologici alla Nazione d'origine. Uno dei casi più recenti è quello del Carlos Museum di Atlanta che nel settembre del 2004 ha restituito all'Egitto, su richiesta del ministero delle Antichità, la mummia del faraone Ramses I. La mummia era stata acquistata dal Carlos Museum di Atlanta per 2 milioni di dollari ed era stata esportata negli Stati Uniti nel 1831, addirittura 72 anni prima dell'anno di trafugamento della biga. Un altro caso vede coinvolta proprio l'Italia che, grazie all'iniziativa intrapresa dell'associazione "Le Cento Città", con sede in Ancona, ha avanzato richiesta di restituzione al J. Paul Getty Museum della statua Bronzea denominata "*l'atleta vittorioso*", attribuita allo scultore greco Lisippo e ripescata nelle acque del mare adriatico da un motopesca fanese nel 1964".

8. Per maggior completezza si ricorda un altro aspetto che il Ministero per i Beni Culturali e il Ministero per gli Affari Esteri sembrano dimenticare o peggio ancora ignorare: lo Stato Italiano sin dal 1904, immediatamente dopo il rinvenimento della Biga di Monteleone, considerò il trasferimento del bene archeologico sul suolo americano come un grave ed illegittimo trafugamento. Infatti, nello stesso anno, nelle aule di Montecitorio l'On. Bernabei gridava parole di sdegno e di vergogna contro il Governo per la perdita di un capolavoro come la biga di Monteleone, reperto archeologico di importanza inestimabile per le popolazioni italiche. Si riportano per conoscenza brevi stralci della nota interrogazione parlamentare al solo fine di evidenziare come nel 1904 la Biga di Monteleone veniva già indicata come un

bene di rilevanza culturale con caratteri di unicità rispetto alla civiltà etrusca ed alle popolazioni italiche presenti sui territori umbri nel VI° sec. a.c.. “ *Vergogna per i governi d'Europa per avere lasciato che le sculture di Cipro (razziare dal Generale De Cesnola) fossero mandate in America. Ebbene o signori il conservare tra noi la Biga di Monteleone aveva una importanza anche maggiore.... con il trafugamento della biga di Norcia abbiamo fatto una perdita grandissima. ... è assai raro che avvengano scoperte di così alta importanza come questa. Trattasi di un'opera arcaica di squisita arte ionica, che prende subito un posto capitalissimo nella storia dell'arte dopo le opere arcaiche di Cipro, e che ha importanza storica di primo ordine, se si pensa al luogo ove fu rimessa alla luce...*” (cfr. doc. n.9). Il trafugamento della Biga di Monteleone fu considerato talmente grave, vista l'importanza ed unicità del reperto archeologico, da indurre lo Stato Italiano a predisporre, per un lungo periodo, il presidio militare dell'intera area in cui aveva avuto luogo il ritrovamento del “Carro d'Oro” e del corredo funebre etrusco al fine di evitare ulteriori saccheggi.

9. E' opportuno sottolineare, inoltre, che il trafugamento della Biga di Monteleone ebbe luogo in un periodo normativo di passaggio, infatti, all'epoca era appena entrata in vigore la legge n. 185/1902, il cui art. 35 conteneva una norma di carattere transitorio, con cui si prorogavano di un anno le disposizioni vigenti in materia di esportazione all'estero per ciascuna delle regioni Italiane. Per L'Umbria, regione dell'ex Stato Pontificio, le disposizioni vigenti erano contenute nel noto Editto del Cardinale Pacca del 1820, il

quale per la prima volta riconobbe il principio della proprietà pubblica del sottosuolo archeologico e proibì in modo assoluto ed inderogabile l'esportazione di "opere d'arte", estendendo tale divieto anche agli stranieri di passaggio a Roma. Il timore che allo scadere del termine posto dall'art. 35 sarebbe ricominciata la dispersione delle "opere d'arte", spinse il legislatore ad adottare un regolamento più restrittivo con la L. n. 242/1903 che prorogò nuovamente il termine di cui sopra.

Del resto, dalla lettura dell'interrogazione parlamentare del 1904 sopra menzionata, emerge chiaramente come il governo Italiano dell'epoca, valutando l'accaduto alla luce della legislazione in vigore, qualificò l'esportazione della biga come un trafugamento illegale, tanto che si preoccupò di disporre *“ per la più rigorosa ricerca, soprattutto qui in Roma, presso coloro che si dubitava fossero i depositari di questo oggetto d'arte; ma ciò non ostante la biga si valse di quelle famose ruote, oltre 50 centimetri, che erano descritte come refurtiva, e andò a Parigi, dove fu venduta...”*.

10. Tutto quanto esposto denota, da parte di entrambi i Ministeri coinvolti nella vicenda, un'indagine superficiale e frettolosa nonché un chiaro atteggiamento omissivo e rinunciatario sia in considerazione del fatto che la Commissione Interministeriale per il recupero delle opere d'arte con nota del 23 febbraio 2005, riferendosi alla Biga di Monteleone afferma addirittura che *“ ... nulla risulta agli atti ...”*. (vedi doc. 9), sia perchè il Generale Zottin del Comando Carabinieri Tutela Culturale, investito delle indagini del caso, con nota del 07 febbraio 2005 (doc. 11) evidenziava l'opportunità di interessare della vicenda

l'Avvocatura Generale dello Stato, cosa che non sembra essere avvenuta, considerato che non si fa cenno a pareri espressi dalla Avvocatura di Stato né nella nota della Commissione Interministeriale per il recupero delle Opere d'Arte del 23 febbraio 2005 (cfr doc. 10), né in quella del Ministero degli Affari Esteri del 01 marzo 2005 (cfr. doc. 7).

11. Se i Ministri interessati avessero coinvolto l'Avvocatura di Stato e atteso da questa un parere sulla concreta possibilità di intraprendere un contenzioso giudiziario e/o diplomatico nei confronti del MET, volto ad ottenere la restituzione della Biga di Monteleone, sarebbero giunti a conclusioni non dissimili da quelle evidenziate dall'Avv. Mazzetta di Atalanta (USA) nel parere datato 15 marzo 2007 (doc. 13). Il legale americano ha infatti dimostrato come, grazie alle caratteristiche dell'ordinamento giuridico Americano, sia concretamente possibile una citazione nei confronti del MET, la quale dovrebbe basarsi su una richiesta di riconoscimento e di creazione di un nuovo principio di imprescrittibilità dei termini basata sulla considerazione che non sono soggetti a termini di prescrizione i diritti su quei particolari beni demaniali che per il loro eccezionale valore artistico e rilevanza storica e culturale nonché per la loro unicità rispetto al paese di ritrovamento ed alle popolazioni locali, rappresentano un patrimonio perpetuo ed inalienabile di uno Stato, come la Biga di Monteleone. Si verrebbe, in questo modo, a creare il riconoscimento di un diritto imprescrittibile "*in perpetuity*" di uno Stato a richiedere la restituzione di quei beni e reperti archeologici che soddisfano i principi, le condizioni ed i requisiti sopra elencati.

Indubbiamente, la Biga di Monteleone è un bene archeologico che vanta tutte le caratteristiche sopra evidenziate e pertanto dovrebbe, a ragione, far parte dell'elenco di reperti archeologici illegalmente trafugati all'estero ed oggi esposti in famosi musei, stilato dal Ministero per i Beni Culturali, e dei quali lo Stato Italiano ha chiesto o ha intenzione di richiedere formale restituzione. Nulla dovrebbe impedire il raggiungimento di tale obiettivo, se non una ingiustificata ed immotivata carenza di volontà da parte dei Ministeri competenti.

A fronte della esposizione dei fatti, così come effettivamente avvenuti e delle considerazioni svolte in questo esposto, sono a richiedere che la SV III.ma esamini l'eventualità che possano ravvisarsi in essi violazioni penali con particolare riferimento ai comportamenti omissivi posti in essere dai Ministri che a partire dal 2004 si sono succeduti alla guida del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Ministero per gli Affari Esteri.

Si producono i seguenti documenti:

1. diffida inviata dall'avv. Mazzetta al MET in data 18/10/2004
2. risposta del MET all'avv. Mazzetta datata 17/12/2004
3. nota del Sindaco di Monteleone al Ministro per i Beni Culturali e al Ministro agli Affari Esteri del 28/10/2004
4. Protocollo di sostegno istituzionale "operazione recupero Biga" del 4/12/2004
5. nota della Presidente della Regione Umbria al Ministro per i Beni Culturali e al Ministro agli Affari Esteri
6. Delibera del Consiglio Provinciale n. 9 del 23/01/2007 e lettera aperta del consigliere provinciale Delle Grotte al Ministro dei Beni Culturali del 25/4/2007

7. Lettera del Ministero degli Affari Esteri del 1/3/2005 e lettera del Ministero per i Beni Culturali del 1/3/2005 indirizzata alla Presidente Lorenzetti
8. estratti articoli del giornale "The New York Times" del 1904
9. Interrogazione parlamentare del 16/02/1904
10. nota della Commissione Interministeriale per il Recupero delle Opere d'Arte del 23/02/2005
11. Nota del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale del 7/02/2005
12. nota del Sindaco di Monteleone del 18/8/2005 indirizzata al Presidente della Commissione Interministeriale per il recupero delle opere d'arte e al Ministero per gli Affari Esteri Dir. Gen. per la promozione e la cooperazione culturale
13. Parere dell'avv. Mazzetta del 15/3/2007
14. Delibera del Consiglio Comunale di Monteleone di Spoleto n. 42 del 5/12/2007

Con osservanza

Nando Durastanti

Sindaco del Comune di Monteleone di Spoleto

**PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
SPOLETO**

75/08 Mod. 45 RGNR

Ill.mo sig. Procuratore,

Il sottoscritto **Nando Durastanti** nato a Monteleone di Spoleto (PG) il 15/12/1949 ed ivi residente in Via Provinciale n. 16 nella sua qualità di Sindaco del Comune di Monteleone di Spoleto (PG) e relativamente all'esposto depositato presso codesta Procura in data 21/12/2007 e recante il n. 75/08 Mod. 45 RGNR intende produrre n. 19 documenti ad integrazione della produzione documentale già in atti.

Si tratta di copia di un carteggio privato risalente al periodo tra il giugno del 1902 e il gennaio del 1905 e che vede coinvolti illustri personaggi dell'epoca come il notaio di Cascia dott. Morini, il Regio Ispettore degli Scavi dei Monumenti di Spoleto prof. Sordini, il Direttore degli Scavi in Roma e Provincia, il Responsabile della Divisione Antichità del Ministero della Istruzione Pubblica, il Deputato Felice Bernabei e il Sotto-Prefetto del Circondario di Spoleto.

Tutte le lettere prodotte in copia e trascritte in modo più comprensibile dall'Arciprete Taviani Raffaele della Parrocchia di Monteleone, hanno come oggetto la scoperta della Biga e successivamente il trafugamento della stessa, si tratta di note ufficiali provenienti da insigni personaggi all'epoca coinvolti nella vicenda dove si qualifica l'esportazione della biga come un "trafugamento illegale".

Tale ulteriore documentazione denota e conferma, da parte di entrambi i Ministeri indicati nell'esposto, un'indagine superficiale e frettolosa nonché un

chiaro atteggiamento omissivo e rinunciatorio sia in considerazione del fatto che la Commissione Interministeriale per il recupero delle opere d'arte con nota del 23 febbraio 2005, riferendosi alla Biga di Monteleone afferma addirittura che “ ... *nulla risulta agli atti* ...”. (cfr doc. 9 allegato all'esposto), sia perchè il Generale Zottin del Comando Carabinieri Tutela Culturale, investito delle indagini del caso, con nota del 07 febbraio 2005 (cfr doc. 11 allegato all'esposto) evidenziava l'opportunità di interessare della vicenda l'Avvocatura Generale dello Stato, cosa che non sembra essere avvenuta, considerato che non si fa cenno a pareri espressi dalla Avvocatura di Stato né nella nota della Commissione Interministeriale per il recupero delle Opere d'Arte del 23 febbraio 2005 (cfr doc. 10), né in quella del Ministero degli Affari Esteri del 01 marzo 2005 (cfr. doc. 7).

Con osservanza

Monteleone di Spoleto, lì 4/11/2008

Nando Durastanti

Sindaco del Comune di Monteleone di Spoleto

Il sottoscritto Nando Durastanti in qualità di Sindaco di Monteleone delega l'avv. Iolanda Caponecchi al deposito della memoria integrativa dell'esposto rubricato al n. 75/08 RGNR.

Monteleone di Spoleto, lì 4/11/2008

Nando Durastanti

Visto per autentica

Avv. Iolanda Caponecchi

